

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3904 del 27/07/2018
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e smi, L.R. 21/04 e smi. Ditta Cooperativa Ceramica d'Imola sc. Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto ippc esistente, sito in Comune di Faenza, via Pana 10 e via Bisaura 20, attività di produzione prodotti ceramici per cottura (punto 3.5 All. VIII parte seconda D.Lgs n. 152/06 e smi). Aggiornamento per Modifica non sostanziale.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4075 del 27/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventisette LUGLIO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

**Oggetto: D.Lgs. 152/06 e SMI, L.R. 21/04 e SMI. DITTA COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA SC. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'IMPIANTO IPPC ESISTENTE, SITO IN COMUNE DI FAENZA, VIA PANA 10 E VIA BISAURO 20, ATTIVITÀ DI PRODUZIONE PRODOTTI CERAMICI PER COTTURA (PUNTO 3.5 ALL. VIII PARTE SECONDA D.LGS N. 152/06 E SMI). AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE.**

### IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che con provvedimento n. 300 del 19/01/2018, il Dirigente della Struttura Autorizzazioni e concessioni di ARPAE Ravenna, ha rilasciato la modifica sostanziale dell'AIA n. 4090 del 10/12/2012 e smi, per la prosecuzione dell'attività di produzione prodotti ceramici per cottura, svolta nel complesso IPPC di via Pana 10 e via Bisaura 20 in Comune di Faenza, da Cooperativa Ceramica d'Imola s.c.;

tale provvedimento di AIA risulta essere parte integrante della DGR n. 159 del 05/02/2018, avente ad oggetto "Provvedimento di VIA relativo al progetto di installazione di un nuovo forno e linee aggiuntive con incremento della capacità produttiva nello stabilimento IPPC proposto dalla Cooperativa Ceramica d'Imola s.c. nel Comune di Faenza (RA) – Presa d'atto delle determinazioni della conferenza di servizi (Titolo III, L.R. 9/99)";

### VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare gli artt. 14 e 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni ambientali (tra cui le AIA di cui al D.Lgs n. 152/06 e smi) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* di approvazione della direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015, che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, sostituendo la precedente DGR n. 2170/2015;

**CONSIDERATO** che in data 20/04/2018, con nota acquisita al PGRA/2018/5243 del 24/04/2018, la ditta Cooperativa Ceramica d'Imola sc, avente sede legale in Comune di Imola, via Vittorio Veneto n. 13, P.IVA IT00498281203, ha presentato, attraverso il Portale Regionale IPPC-AIA, domanda di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale suddetta, per il complesso IPPC esistente sito in via Pana n. 10 e via Bisaura n. 20, in Comune di Faenza;

**CONSIDERATO** che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento individuato nell'atto sopra citato PGRA/2018/5243 del 23/04/2018 emerge che:

- le norme che disciplinano la materia sono:

- Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e successive modifiche e integrazioni che attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di rilascio di AIA, che le esercita attraverso l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008, in particolare l'art. 2, comma 4, l'allegato I "Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a rilascio e aggiornamento per modifica sostanziale di autorizzazione integrata ambientale, anche a seguito di riesame" e l'art. 2, comma 5, e l'allegato III "Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali, anche a seguito di riesame" e il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n.58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- circolare regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04", la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009, a sua volta corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009;
- determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA", la quale individua come strumento obbligatorio per l'invio dei report degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno, il portale IPPC-AIA;
- determinazione n. 5249 del 20/04/2012 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto: "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- circolare regionale del 22/01/2013 PG.2013.0016882 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - atto di indirizzo e coordinamento per la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e nuovo schema di AIA (sesta circolare IPPC)", la quale fornisce indicazioni operative per i rinnovi delle autorizzazioni e il nuovo schema di riferimento per l'autorizzazione integrata ambientale;
- Decreto Legislativo 4/03/2014 n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1159 del 21/07/2014 avente ad oggetto: "Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) ed in particolare per gli impianti ceramici";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 245 del 16/03/2015 avente ad oggetto: "Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016, avente ad oggetto: "Approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- documenti BREFs, o relativi Draft di revisione, Conclusioni sulle BAT (redatti ed emanati a livello comunitario e presenti all'indirizzo internet <http://eippcb.jrc.es/reference/> adottato dalla Commissione Europea), che prendono in esame le specifiche attività IPPC svolte nel sito in oggetto del presente provvedimento e le attività trasversali, comuni a tutti i settori (principi generali del

monitoraggio, migliori tecniche disponibili per le emissioni prodotte dagli stoccaggi, migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica, ecc...); per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai Bref comunitari, possono essere considerati utili i documenti quali Linee guida (emanate a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);

- come sopra riportato, è stata presentata **istanza** di attivazione della **procedura di modifica non sostanziale** ai sensi del Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. n. 21/04 e s.m.i.;
- la richiesta di modifica è relativa ad aspetti puramente tecnologici e di ottimizzazione delle prestazioni tecniche degli stabilimenti, interventi sulle linee di scelta (senza ripercussioni sulla capacità produttiva):
  - inserimento nello stabilimento M di una nuova linea di scelta (formato max 120x120);
  - rimozione dallo stabilimento D delle linee di scelta 5 e 6;
  - trasferimento della linea confezionamento pallet, dallo stabilimento D allo stabilimento M;
  - destinazione dell'area occupata dalle linee di scelta dismesse a parcheggio box e panconi;e ad alcune "precisazioni" relative ad aspetti, anche prescrittivi, già contenuti nel provvedimento di AIA n. 300/2018 e nella DGR di VIA n. 159/2018:
  - **emissioni odorigene e loro monitoraggio**;
  - assetto impiantistico dei forni ed eventuali interventi di miglioramento;
  - monitoraggio speciazione dei COV;
  - comunicazioni e requisiti di notifica agli enti relativi ad eventi di fermata impianti;
  - traffico veicolare;
  - utilizzo di colle e inchiostri.
- con nota PGRA/2018/6849 del 28/05/2018 è stato richiesto il supporto tecnico all'istruttoria in oggetto al Servizio Territoriale di ARPAE Ravenna – Unità IPPC-VIA: relazione tecnica acquisita al PGRA/2018/7404 del 08/06/2018;
- dalla suddetta nota di ARPAE ST PGRA/2018/7404 del 08/06/2018 – Relazione tecnica, non si rilevano motivi ostativi al progetto di modifica consistente nell'inserimento nello stabilimento M di una nuova linea di scelta, nella rimozione delle linee di scelta 5 e 6 con destinazione delle aree da esse occupate a parcheggio box e panconi e nel trasferimento della linea di confezionamento pallet; mentre le considerazioni e valutazioni riportate nella stessa nota per la parte relativa a "precisazioni" relative ad aspetti anche prescrittivi contenuti nell'AIA 300/2018, portano ad un "accoglimento" parziale delle precisazioni proposte;
- in considerazione delle ripercussioni della seconda parte della richiesta di modifica ("precisazioni") sulla DGR 159/2018 di VIA, è stata trasmessa alla Regione Emilia Romagna, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale una relazione descrittiva con gli elementi utili ai fini della valutazione di una eventuale modifica/aggiornamento della stessa DGR;
- con nota PGRA/2018/7897 del 19/06/2018 è stata trasmessa alla ditta Cooperativa Ceramica d'Imola sc la bozza di atto in merito alla modifica e alle precisazioni comunicate, segnalando la possibilità di presentare, entro i 15 giorni successivi, memorie scritte e/o documenti da valutare prima della stesura definitiva del provvedimento di modifica in quanto pertinenti e rilevanti;
- in data 03/07/2018 (PGRA/2018/8620) la ditta Cooperativa Ceramica d'Imola sc ha presentato le proprie osservazioni in merito alla bozza di atto di modifica precedentemente trasmessa, in parte accolte con il presente provvedimento;

**VISTA** l'approvazione con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 del 11/04/2017 del *Piano Aria Integrato Regionale* (PAIR2020), entrato in vigore il 21/04/2017, recante misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale;

**VISTO** il D.Lgs. 183 del 15/11/2017 contenente modifiche alla parte quinta del D.Lgs 152/2006, in particolare sul tema delle emissioni odorigene (art. 272 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);

**VISTA** la determina dirigenziale della Direzione Tecnica di ARPAE n. 426 del 18/05/2018 Approvazione della Circolare interna recante la Linea Guida 35/DT "indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm" - Rev. 0;

**VISTA** la nota PGRA/2018/4650 del 10/04/2018 con cui ARPAE SAC Ravenna trasmetteva (su indicazione della Regione Emilia Romagna) a tutti i gestori di impianti ricadenti nel campo di applicazione della normativa IPPC-AIA la proroga al 31/10/2018 del termine per la presentazione di proposte relative ai controlli programmati in AIA per le acque sotterranee e per il suolo;

**VERIFICATO** che, in relazione alla suddetta comunicazione avanzata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'AIA anche in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

**CONSIDERATO** che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

**SI INFORMA** che ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento Ing. Laura Avveduti della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Ravenna:

#### **DISPONE**

1. **di considerare le modifiche comunicate** con nota PGRA/2018/5243 del 23/04/2018, per la parte relativa agli interventi sulle linee di scelta come brevemente descritte in precedenza, **MODIFICHE NON SOSTANZIALI dell'AIA n. 300 del 19/01/2018**;
2. **di considerare** quanto comunicato con nota PGRA/2018/5243 del 23/04/2018, relativamente ad alcune "precisazioni" relative ad aspetti, anche prescrittivi, già contenuti nel provvedimento di AIA n. 300/2018 e nella DGR di VIA n. 159/2018, **parzialmente accoglibili**, come di seguito specificato;
3. **di aggiornare**, con il presente atto, ai sensi del Titolo III-bis della parte II del D.Lgs 152/06 e smi e della L.R. 21/04 e smi, **alla ditta Cooperativa Ceramica d'Imola sc**, P.IVA IT00498281203, avente sede legale in Comune di Imola, via Vittorio Veneto 13 e stabilimento in Comune di Faenza, via Pana 10 e Bisaura 20, nella persona del suo gestore Sig. Claudio Menabue, **l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** a seguito di modifica non sostanziale, per la prosecuzione e lo svolgimento delle **attività di produzione prodotti ceramici mediante cottura, di cui al punto 3.5 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/06 e smi**, come di seguito riportato:

- 3.a) la descrizione della FASE 11 dell'assetto impiantistico, paragrafo C1.3) della Sezione C dell'Allegato al provvedimento di AIA n. 300 del 19/01/2018, è sostituita dalla seguente

**FASE 11 Scelta e confezionamento, imballaggio e deposito prodotti finiti - Reparto 9 (assetto modificato)**

*In questo reparto le piastrelle sono controllate e scelte (cernite), sia dal punto di vista visivo per le dimensioni e le caratteristiche, attraverso apparecchiature in grado di valutare la planarità dello squadro, che dal punto di vista estetico, tramite l'addetto.*

*Una volta scelte, le piastrelle sono confezionate prima in scatole e poi in bancali e successivamente consegnate al magazzino prodotto finito.*

*Oltre alle tre nuove linee di scelta e imballaggio per potere lavorare i m<sup>2</sup> di nuova produzione, previste e installate in seguito alla modifica sostanziale che ha portato al provvedimento n. 300/2018, è prevista una ulteriore linea allo stabilimento M e la dismissione di due delle vecchie allo stabilimento D (linee di scelta 5 e 6). Nel reparto vi saranno quindi 6 linee di cernita a ciclo continuo 24/24 per 7/7giorni.*

- 3.b) in merito al traffico veicolare, paragrafo C2, punto 9, della Sezione C dell'Allegato al provvedimento n. 300 del 19/01/2018, si specifica che il nuovo contratto per la fornitura del servizio di trasporto per le materie prime e i semilavorati con mezzi omologati Euro 5 o superiori, è previsto nei principali contratti di trasporto in cui Cooperativa Ceramica d'Imola sc risulta essere il committente;

- 3.c) al punto 3. Emissioni in atmosfera del paragrafo C2, Sezione C dell'Allegato al provvedimento di AIA n. 300 del 19/01/2018, il sottoparagrafo Emissione sostanze odorigene, è sostituito dal seguente

*Emissione sostanze odorigene*

*Il territorio del Comune di Faenza è interessato da diverse attività che impattano sulla qualità dell'aria con emissioni di carattere odorigeno, per cui su questo tema si pone particolare attenzione, tanto che il Comune ha attivato, con alcune aziende del territorio, un "Protocollo per il miglioramento della qualità ambientale nell'area industriale di Faenza" firmato il 03/07/2017". Anche se lo stabilimento di Cooperativa Ceramica d'Imola non è incluso in detto protocollo, nel presente provvedimento l'aspetto delle emissioni odorigene è stato ampiamente approfondito.*

Al fine di valutare l'impatto odorigeno generato dall'azienda, allo stato attuale, in data 18/05/2017 sono stati eseguiti campionamenti ai camini delle emissioni E5, E6 ed E7 (tutte relative ai forni) al fine di valutare la concentrazione di odore in uscita (metodo di prova UNI EN ISO 13725:2004).

Il progetto non prevede alcuna modifica delle fasi del ciclo produttivo attualmente in essere, si prevede comunque un aumento delle Emissioni Odorigene totali.

Alla luce di ciò e della determina dirigenziale della Direzione Tecnica di ARPAE n. 426 del 18/05/2018 Approvazione della Circolare interna recante la Linea Guida 35/DT "indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm" - Rev. 0, nella sezione seguente sono stati introdotti per determinati punti di emissione convogliati, "valori obiettivo" a cui tendere e per il raggiungimento dei quali potranno essere previsti interventi gestionali e industriali da parte del gestore.

**3.d)** al Piano d'adeguamento e miglioramento e sua cronologia, riportato alla Sezione D, paragrafo D1, dell'Allegato al provvedimento n. 300 del 19/01/2018, il punto 2 è sostituito dal seguente

**2. Entro il 05/02/2019** deve essere previsto per il nuovo forno (afferre al punto di emissione E32) lo studio di fattibilità tecnica dell'intervento mirato al recupero dei fumi degli essiccatoi da inviare ai bruciatori della zona di cottura, consentendo di bruciare gli incombusti presenti nei fumi dell'essiccatoio prodotti a bassa temperatura. Qualora gli esiti dello studio (eventualmente supportati da una installazione di prova) siano positivi (efficacia dell'abbattimento di sostanze causa di emissioni odorigene), tale soluzione dovrà essere applicata al nuovo forno entro e non oltre il **31/12/2019**. A valle di misurazioni effettive che possano dare contezza dei miglioramenti ottenuti e comunque solamente nel caso in cui la problematica degli odori risulti effettivamente rilevante sulla base delle misurazioni che saranno condotte nel 2018 e 2019 si potrà proporre un piano di miglioramento a medio termine sugli altri forni.

**3.e)** la data indicata al punto 3 del Piano d'adeguamento e miglioramento e sua cronologia, riportato alla Sezione D, paragrafo D1 dell'Allegato al provvedimento n. 300 del 19/01/2018, è da intendersi **posticipata al 31/10/2018**;

**3.f)** il paragrafo D2.3) Comunicazioni e requisiti di notifica e informazione, riportato alla Sezione D dell'Allegato al provvedimento n. 300 del 19/01/2018, è sostituito dal seguente

#### **D2.3) Comunicazioni e requisiti di notifica e informazione**

Come previsto dal D.Lgs 152/06 e successive modifiche, art. 29-sexies, e dalla normativa regionale, deve essere redatta **annualmente** una relazione descrittiva del monitoraggio effettuato ai sensi del Piano di Monitoraggio, contenente la verifica di conformità rispetto ai limiti puntuali ad alle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo. La relazione dovrà essere inviata **entro il 30 aprile dell'anno successivo**, ad ARPAE ed all'Unione della Romagna Faentina (Comune di Faenza).

In attuazione dei contenuti della Determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA", si comunica che a partire dal mese di aprile 2011, **lo strumento obbligatorio per l'invio dei report annuali degli impianti IPPC è il portale IPPC-AIA**; il caricamento sul portale dei file elaborati dai gestori deve avvenire con le modalità riportate nell'allegato 1 di detta determinazione e sostituisce la trasmissione cartacea agli enti sopra richiamati.

Con DGR n. 152 del 11/02/2008 la Regione Emilia Romagna ha approvato il sistema di reporting per il settore della fabbricazione di piastrelle di ceramica per pavimenti e rivestimenti di cui alla categoria IPPC 3.5, per cui il gestore è tenuto alla redazione dello stesso report seguendo i moduli di reporting e le norme per la compilazione contenuti nella stessa DGR.

**In merito alle comunicazioni in caso di guasto o anomalie degli impianti si rimanda a quanto contenuto nell'allegato 1, alla sezione "Indicazioni sulle Comunicazioni in caso di guasto o anomalie degli impianti", della DGR n. 1159 del 21/07/2014 "Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed in particolare degli impianti ceramici".**

Si richiama, comunque, l'obbligo del gestore in ogni caso di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, adottando le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto e qualora l'anomalia di funzionamento o il guasto siano tali da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive.

**3.g)** la sezione STATO DI PROGETTO del paragrafo D2.4.2) Emissioni convogliate, della Sezione D dell'Allegato al provvedimento n. 300 del 19/01/2018, è sostituita da quanto riportato in **allegato 1** al presente provvedimento;

**3.h)** il paragrafo D2.10 ) Materie prime e accessorie, della Sezione D dell'Allegato al provvedimento n. 300 del 19/01/2018, è sostituito dal seguente

#### **D2.10) MATERIE PRIME E ACCESSORIE**

In merito al controllo sugli impatti emissivi, compresi gli impatti odorigeni, il gestore deve garantire l'acquisizione delle necessarie informazioni relative alle sostanze e ai preparati che intende utilizzare all'interno dello stabilimento in relazione alle specifiche condizioni e parametri del ciclo produttivo. Come previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i, tali informazioni devono comprendere anche le sostanze non pericolose o le miscele non contenenti sostanze pericolose che potrebbero, alle condizioni di impiego, impattare sul bilancio emissivo. La scelta tra materie prime deve privilegiare i prodotti che forniscono maggiori garanzie dal punto di vista delle emissioni odorigene, ad esempio inchiostri a base eteri o glicoli, meno impattanti.

### **Prescrizioni**

1. Devono essere codificati (procedura o istruzione operativa) i requisiti e i criteri adottati per le materie prime in ingresso relativamente al parametro Fluoro, precisando le modalità di verifica e controllo.
2. Eventuali variazioni nell'utilizzo di colle rispetto a quelle normalmente in uso, devono essere precedute da prove di industrializzazione di nuovi prodotti e comunicate almeno con 5 giorni di anticipo.

### **Monitoraggio**

Deve essere istituita per le cabine di decorazione una reportistica mensile riguardo il consumo di colle e inchiostri.

- 3.i) al paragrafo D3.1) della Sezione D dell'Allegato al provvedimento n. 300 del 19/01/2018, il riferimento alla DGR 87/2014 è da sostituire con la DGR 152/2008, pertinente all'attività di produzione prodotti ceramici per cottura;
4. **di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento n. 300 del 19/01/2018;**
5. di assumere il presente provvedimento di modifica e di trasmetterlo al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore e a tutte le Amministrazioni interessate;
6. di rendere noto infine che copia della presente Autorizzazione Integrata Ambientale è resa disponibile per la pubblica consultazione sul portale IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito di ARPAE, nonché presso la sede di ARPAE Ravenna, Struttura Autorizzazioni e Concessioni, piazza Caduti per la Libertà n. 2, Ravenna.

DICHIARA inoltre

- che il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE – SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA  
(Dott. Alberto Rebucci)

## Allegato 1

**STATO DI PROGETTO (a partire dalla messa a regime dei nuovi punti di emissione)**

Di seguito si riportano le caratteristiche fisiche di tutte le emissioni nello stato post operam (a modifica attuata), con gli inquinanti emessi ed i relativi limiti di concentrazione da rispettare.

**PUNTO DI EMISSIONE E1 – CARICO SILOS DA REPARTO ATOMIZZATORE (filtro a maniche)**

Portata massima	25.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	12	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,57	m <sup>2</sup>

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	16	mg/Nm <sup>3</sup>
Silice cristallina	5	mg/Nm <sup>3</sup>

**PUNTO DI EMISSIONE E2 – REPARTO PRESSE (filtro a maniche)**

Portata massima	60.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	12	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g
Sezione	1,326	m <sup>2</sup>

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	16	mg/Nm <sup>3</sup>
Silice cristallina	5	mg/Nm <sup>3</sup>

**PUNTO DI EMISSIONE E3 – REPARTO PRESSE (filtro a maniche)**

Portata massima	70.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	12	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g
Sezione	1,766	m <sup>2</sup>

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	16	mg/Nm <sup>3</sup>
Silice cristallina	5	mg/Nm <sup>3</sup>

**PUNTO DI EMISSIONE E4 – REPARTO SMALTERIA aspirazione applicazione smalti (filtro a maniche)**

Portata massima	50.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	12 successivamente aumentata a 21*	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g
Sezione	1,13	m <sup>2</sup>

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Silice cristallina	5	mg/Nm <sup>3</sup>
COV	30	mg/Nm <sup>3</sup> di cui aldeidi 15 mg/Nm <sup>3</sup>

**PUNTO DI EMISSIONE E5 – FORNO COTTURA (filtro a maniche)**

Portata massima	19.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	16 successivamente aumentata a 21*	m
Temperatura	160	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,5	m <sup>2</sup>

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Piombo	0,3	mg/Nm <sup>3</sup>
Fluoro	4	mg/Nm <sup>3</sup>
COT	45	mg/Nm <sup>3</sup> di cui aldeidi 20 mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub>	150	mg/Nm <sup>3</sup>
SO <sub>x</sub>	450	mg/Nm <sup>3</sup>

**PUNTO DI EMISSIONE E6 – FORNO COTTURA (filtro a maniche)**

Portata massima	18.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	16 successivamente aumentata a 21*	m
Temperatura	160	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,5	m <sup>2</sup>

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Piombo	0,3	mg/Nm <sup>3</sup>
Fluoro	4	mg/Nm <sup>3</sup>
COT	45	mg/Nm <sup>3</sup> di cui aldeidi 20 mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub>	150	mg/Nm <sup>3</sup>
SO <sub>x</sub>	450	mg/Nm <sup>3</sup>

**PUNTO DI EMISSIONE E7 – FORNO COTTURA (filtro a maniche)**

Portata massima	20.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	16 successivamente aumentata a 21*	m
Temperatura	160	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,5	m <sup>2</sup>

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Piombo	0,3	mg/Nm <sup>3</sup>
Fluoro	4	mg/Nm <sup>3</sup>
COT	45	mg/Nm <sup>3</sup> di cui aldeidi 20 mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub>	150	mg/Nm <sup>3</sup>
SO <sub>x</sub>	450	mg/Nm <sup>3</sup>

**PUNTO DI EMISSIONE E8 – RAFFREDDAMENTO DIRETTO FORNO 1**

Portata massima	12.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	12	M
Temperatura	150	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,502	m <sup>2</sup>

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Piombo	0,3	mg/Nm <sup>3</sup>
Fluoro	4	mg/Nm <sup>3</sup>

**PUNTO DI EMISSIONE E9 – PULIZIA PNEUMATICA REPARTO PRESSE, pressa e silos (filtro a maniche)**

Portata massima	1.800	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	12	m
Temperatura	70	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,07	m <sup>2</sup>

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	16	mg/Nm <sup>3</sup>
Silice cristallina	5	mg/Nm <sup>3</sup>

**PUNTO DI EMISSIONE E10 – ESSICCATOIO 1**

Portata massima	8.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	22	m
Temperatura	120	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,3	m <sup>2</sup>

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	16	mg/Nm <sup>3</sup>
Silice cristallina	5	mg/Nm <sup>3</sup>

**PUNTO DI EMISSIONE E11 – ESSICCATOIO 2**

Portata massima	10.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	22	m
Temperatura	120	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,3	m <sup>2</sup>

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	16	mg/Nm <sup>3</sup>
Silice cristallina	5	mg/Nm <sup>3</sup>

**PUNTO DI EMISSIONE E12 – ESSICCATOIO 3**

Portata massima	10.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	22	m
Temperatura	120	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,3	m <sup>2</sup>

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	16	mg/Nm <sup>3</sup>
Silice cristallina	5	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **PUNTO DI EMISSIONE E13 – ESSICCATOIO 4**

Portata massima	10.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	22	m
Temperatura	120	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,3	m <sup>2</sup>

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	16	mg/Nm <sup>3</sup>
Silice cristallina	5	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **PUNTO DI EMISSIONE E14 – RAFFREDDAMENTO INDIRETTO FORNO 1**

Portata massima	36.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	12	m
Temperatura	80	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,5024	m <sup>2</sup>

#### **PUNTO DI EMISSIONE E15 – RAFFREDDAMENTO INDIRETTO FORNO 2**

Portata massima	36.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	12	m
Temperatura	80	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,5024	m <sup>2</sup>

#### **PUNTO DI EMISSIONE E16 – RAFFREDDAMENTO DIRETTO FORNO 2**

Portata massima	10.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	12	m
Temperatura	150	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,5024	m <sup>2</sup>

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Piombo	0,3	mg/Nm <sup>3</sup>
Fluoro	4	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **PUNTO DI EMISSIONE E17 – ESSICCATOIO INGRESSO FORNO 1**

Portata massima	2.500	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	12	m
Temperatura	120	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,07	m <sup>2</sup>

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	16	mg/Nm <sup>3</sup>
Silice cristallina	5	mg/Nm <sup>3</sup>

COV	30	mg/Nm <sup>3</sup> di cui aldeidi 15 mg/Nm <sup>3</sup>
-----	----	--

**PUNTO DI EMISSIONE E18 – ESSICATOIO INGRESSO FORNO 2**

Portata massima	2.500	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	12	m
Temperatura	120	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,07	m <sup>2</sup>

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	16	mg/Nm <sup>3</sup>
Silice cristallina	5	mg/Nm <sup>3</sup>
COV	30	mg/Nm <sup>3</sup> di cui aldeidi 15 mg/Nm <sup>3</sup>

**PUNTO DI EMISSIONE E19 – PULIZIA PNEUMATICA ZONA FORNO, SCELTA, SMALTERIA**

Portata massima (per ognuno)	1.100	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	12	m
Temperatura	70	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,049	m <sup>2</sup>

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	16	mg/Nm <sup>3</sup>
Silice cristallina	5	mg/Nm <sup>3</sup>

**PUNTO DI EMISSIONE E20 – CAMINO EMERGENZA FORNO 1**

Portata massima	20.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	12	m
Temperatura	260	°C
Durata	Emergenza	h/g
Sezione	0,5024	m <sup>2</sup>

**PUNTO DI EMISSIONE E21 – CAMINO EMERGENZA FORNO 2**

Portata massima	20.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	12	m
Temperatura	260	°C
Durata	Emergenza	h/g
Sezione	0,5024	m <sup>2</sup>

**PUNTO DI EMISSIONE E22 – PULIZIA PER SPAZZOLATURA REPARTO SCELTA**

Portata massima	4.500	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	12	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,07	m <sup>2</sup>

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	16	mg/Nm <sup>3</sup>
Silice cristallina	5	mg/Nm <sup>3</sup>

**PUNTO DI EMISSIONE E23 – AEROGRAFI LABORATORIO RICERCHE**

Portata massima (per ognuno)	12.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	12	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	1	h/g
Sezione	0,36	m <sup>2</sup>

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	16	mg/Nm <sup>3</sup>
Silice cristallina	5	mg/Nm <sup>3</sup>
SOV	2	mg/Nm <sup>3</sup>

**PUNTO DI EMISSIONE E24 – GRUPPO ELETTROGENO**

Portata massima	2.500	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	3,3	m
Temperatura	120	°C
Durata	Emergenza	h/g
Sezione	0,03	m <sup>2</sup>

**PUNTO DI EMISSIONE E25 – ESSICCATOIO 5**

Portata massima	10.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	22	m
Temperatura	120	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,3	m <sup>2</sup>

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	16	mg/Nm <sup>3</sup>
Silice cristallina	5	mg/Nm <sup>3</sup>

**PUNTO DI EMISSIONE E26 – ESSICCATOIO 6**

Portata massima	10.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	22	m
Temperatura	120	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,3	m <sup>2</sup>

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	16	mg/Nm <sup>3</sup>
Silice cristallina	5	mg/Nm <sup>3</sup>

**PUNTO DI EMISSIONE E27 – ESSICCATOIO INGRESSO FORNO 3**

Portata massima	4.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	12	m
Temperatura	120	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,07	m <sup>2</sup>

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	16	mg/Nm <sup>3</sup>
Silice cristallina	5	mg/Nm <sup>3</sup>
COV	30	mg/Nm <sup>3</sup> di cui aldeidi

		15 mg/Nm <sup>3</sup>
--	--	-----------------------

**PUNTO DI EMISSIONE E28 – CAMINO EMERGENZA FORNO 3**

Portata massima	28.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	12	m
Temperatura	260	°C
Durata	Emergenza	h/g
Sezione	0,5024	m <sup>2</sup>

**PUNTO DI EMISSIONE E29 – RAFFREDDAMENTO DIRETTO FORNO 3**

Portata massima	18.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	12	m
Temperatura	150	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,5024	m <sup>2</sup>

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Piombo	0,3	mg/Nm <sup>3</sup>
Fluoro	4	mg/Nm <sup>3</sup>

**PUNTO DI EMISSIONE E30 – RAFFREDDAMENTO INDIRETTO FORNO 3**

Portata massima	36.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	12	m
Temperatura	80	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,5024	m <sup>2</sup>

**PUNTO DI EMISSIONE E31 – GRUPPO ELETTROGENO**

Portata massima	2.500	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	3,3	m
Temperatura	120	°C
Durata	Emergenza	h/g
Sezione	0,03	m <sup>2</sup>

**PUNTO DI EMISSIONE E32 – nuovo forno 4 (filtro a maniche additivato con calce per l'abbattimento del Fluoro) - nuovo**

Portata massima	19.400	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	15 successivamente aumentata a 21*	m
Temperatura	160	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,5	m <sup>2</sup>

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
NOx	150	mg/Nm <sup>3</sup>
Fluoro	4	mg/Nm <sup>3</sup>
Piombo	0,3	mg/Nm <sup>3</sup>
SOx	250	mg/Nm <sup>3</sup>
COT	30	mg/Nm <sup>3</sup> di cui aldeidi 20 mg/Nm <sup>3</sup>

**PUNTO DI EMISSIONE E33 – ATOMIZZATORE (filtro a maniche)**

Portata massima	65.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	16	m
Temperatura	105	°C
Durata	24	h/g
Sezione	1,43	m <sup>2</sup>

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	30	mg/Nm <sup>3</sup>
Silice cristallina	5	mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub>	300	mg/Nm <sup>3</sup>
SO <sub>x</sub>	35	mg/Nm <sup>3</sup>
CO	250	mg/Nm <sup>3</sup>

**PUNTO DI EMISSIONE E34 – MACINAZIONE SMALTI (filtro a maniche)**

Portata massima	4.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima	15	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	4	h/g
Sezione	0,237	m <sup>2</sup>

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Silice cristallina	5	mg/Nm <sup>3</sup>

**PUNTO DI EMISSIONE E35 – Preparazione impasto argilloso: macinazione trasporto stoccaggio insilazione (filtro a maniche)**

Portata massima	40.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	15	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	14	h/g
Sezione	0,708	m <sup>2</sup>

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	16	mg/Nm <sup>3</sup>
Silice cristallina	5	mg/Nm <sup>3</sup>

**PUNTO DI EMISSIONE E36 – Preparazione impasto argilloso: macinazione trasporto stoccaggio insilazione (filtro a maniche)**

Portata massima (per ognuno)	1.200	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	10	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,018	m <sup>2</sup>

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	16	mg/Nm <sup>3</sup>
Silice cristallina	5	mg/Nm <sup>3</sup>

**PUNTO DI EMISSIONE E37 – GRUPPO ELETTROGENO**

Portata massima	2.500	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	10	m
Temperatura	120	°C

Durata	Emergenza	h/g
Sezione	0,03	m <sup>2</sup>

**PUNTO DI EMISSIONE E38 – CAMINO GRUPPO COGENERATORE**

Portata massima	21.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	10	m
Temperatura	400	°C
Durata	Emergenza	h/g
Sezione	0,502	m <sup>2</sup>

**PUNTO DI EMISSIONE E39 – ASPIRAZIONE REPARTO TAGLIO LISTELLI**

Portata massima	12.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	7	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	saltuaria	h/g
Sezione	0,049	m <sup>2</sup>

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	30	mg/Nm <sup>3</sup>
Silice cristallina	5	mg/Nm <sup>3</sup>

**PUNTO DI EMISSIONE E40 – essiccatoio ingresso forno 4 - nuovo**

Portata massima	11.500	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	12	m
Temperatura	120	°C
Durata	18	h/g
Sezione	0,312	m <sup>2</sup>

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	16	mg/Nm <sup>3</sup>
Silice cristallina	5	mg/Nm <sup>3</sup>
COV	30	mg/Nm <sup>3</sup> di cui aldeidi 15 mg/Nm <sup>3</sup>

**PUNTO DI EMISSIONE E41 – CAMINO EMERGENZA FORNO 4 - nuovo**

Portata massima	19.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	12	m
Temperatura	260	°C
Durata	emergenza	h/g
Sezione	0,708	m <sup>2</sup>

**PUNTO DI EMISSIONE E42 – PULIZIA PNEUMATICA ZONA PRESSE**

Portata massima	1.700	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	10	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	18	h/g
Sezione	0,020	m <sup>2</sup>

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	20	mg/Nm <sup>3</sup>
Silice cristallina	5	mg/Nm <sup>3</sup>

**PUNTO DI EMISSIONE E43 – RAFFREDDAMENTO INDIRETTO FORNO F4 - nuovo**

Portata massima	22.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	12	m
Temperatura	80	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,708	m <sup>2</sup>

**PUNTO DI EMISSIONE E44 – RAFFREDDAMENTO DIRETTO FORNO 4 - nuovo**

Portata massima	37.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	12	m
Temperatura	150	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,708	m <sup>2</sup>

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Piombo	0,3	mg/Nm <sup>3</sup>
Fluoro	4	mg/Nm <sup>3</sup>

**PUNTO DI EMISSIONE E45 – pressatura, reparto Linea Continua 1 - nuovo**

Portata massima	65.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	12 successivamente aumentata a 21*	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g
Sezione	1,207	m <sup>2</sup>

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	16	mg/Nm <sup>3</sup>
Silice cristallina	5	mg/Nm <sup>3</sup>
COV	30	mg/Nm <sup>3</sup> di cui aldeidi 15 mg/Nm <sup>3</sup>

**PUNTO DI EMISSIONE E46 – essiccatoio Linea Continua 1, camino 1 - nuovo**

Portata massima	8.980	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	12	m
Temperatura	110	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,311	m <sup>2</sup>

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	16	mg/Nm <sup>3</sup>
Silice cristallina	5	mg/Nm <sup>3</sup>

**PUNTO DI EMISSIONE E47 – essiccatoio Linea Continua 1, camino 2 - nuovo**

Portata massima	8.980	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	12	m
Temperatura	110	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,311	m <sup>2</sup>

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	16	mg/Nm <sup>3</sup>
Silice cristallina	5	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **PUNTO DI EMISSIONE E48 – essiccatoio Linea Continua 1, camino 3 - nuovo**

Portata massima	7.000	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima (dal suolo)	12	m
Temperatura	80	°C
Durata	24	h/g
Sezione	0,196	m <sup>2</sup>

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	16	mg/Nm <sup>3</sup>
Silice cristallina	5	mg/Nm <sup>3</sup>

\* Per i punti di emissione E4, E5, E6, E7, E32 ed E45, è previsto l'innalzamento all'altezza sopra indicata di 21 m e l'adeguamento della sezione, entro 12 mesi dall'ottenimento delle autorizzazioni necessarie.

Si prende atto dei seguenti punti di emissione relativi a caldaie alimentate a metano utilizzate per il riscaldamento dei locali:

#### **Linea/Stabilimento 5M/D**

- G1 attiva CALDAIA 1: RISCALDAMENTO UFFICI + SPOGLIATOI STAB. D
- G2 attiva CALDAIA 2: BOILER ACQUA CALDA SPOGLIATOI STAB. D
- G3 attiva CALDAIA 3: RISCALDAMENTO + ACQUA CALDA EX MENSA STAB. M
- G4 attiva CALDAIA 4: RISCALDAMENTO + ACQUA CALDA UFFICI NUOVI STAB. M
- G5 attiva CALDAIA 5: BOILER ACQUA CALDA SPOGLIATOI STAB. M
- G6 attiva CALDAIA 6: RISCALDAMENTO RADIANTE MAGAZZINO SMALTI STAB. M
- G7 attiva CALDAIA 7: RISCALDAMENTO RADIANTE MAGAZZINO SMALTI STAB. M
- G8 attiva CALDAIA 8: RISCALDAMENTO RADIANTE MAGAZZINO SMALTI STAB. M
- G9 attiva CALDAIA 9: AEROTERMO RISCALDAMENTO MULINI SMALTI STAB. M
- G10 attiva CALDAIA 10: AEROTERMO RISCALDAMENTO MULINI SMALTI STAB. M
- G11 attiva CALDAIA 11: AEROTERMO RISCALDAMENTO MULINI SMALTI STAB. M
- G12 attiva CALDAIA 12: RISCALDAMENTO CERNITA STAB. M
- G13 attiva CALDAIA 13: RISCALDAMENTO REPARTO ULTERIORI LAVORAZIONI STAB.M
- G14 attiva CALDAIA 14: RISCALDAMENTO REPARTO ULTERIORI LAVORAZIONI STAB.M

#### **Linea/Stabilimento 5B**

- G1B attiva CALDAIA 1: RISCALDAMENTO UFFICI + SPOGLIATOI STAB. B
- G2B attiva CALDAIA 2: BOILER ACQUA CALDA UFFICI + SPOGLIATOI STAB. B
- G3B attiva CALDAIA 3: TUBI RADIANTI RISCALDAMENTO REPARTO CAMPIONI STAB. B
- G4B attiva CALDAIA 4: TUBI RADIANTI RISCALDAMENTO REPARTO CAMPIONI STAB. B
- G5B attiva CALDAIA 5: TUBI RADIANTI RISCALDAMENTO REPARTO CAMPIONI STAB. B
- G6B attiva CALDAIA 6: TUBI RADIANTI RISCALDAMENTO REPARTO CAMPIONI STAB. B
- G7B attiva CALDAIA 7: TUBI RADIANTI RISCALDAMENTO REPARTO CAMPIONI STAB. B
- G8B attiva CALDAIA 8: RISCALDAMENTO RADIANTE OFFICINA MULETTI STAB. B

Si prende atto anche delle emissioni poco significative E78 ed E79, contenimento polveri negli ambienti di lavoro e ricambi aria.

Sui punti di emissione E4, E5, E6, E7, E32 ed E45 sono installate barriere osmogeniche (come già proposto dalla ditta e comunicato con nota assunta al PGRA/2018/2271 del 19/02/2018) allo scopo di ridurre e contenere emissioni di tipo odorigeno e polverulento.

#### **Prescrizioni**

1. Per i nuovi sistemi/impianti installati che prevedono la presenza di bruciatori, devono essere previsti bruciatori Low NOx, la cui documentazione a garanzia, con espressa dichiarazione del produttore, deve essere conservata presso lo stabilimento a disposizione degli organi di controllo.
2. Una volta realizzate le opere e installati gli impianti oggetto del potenziamento del complesso IPPC (aumento della capacità produttiva oggetto della modifica sostanziale), per i nuovi punti di emissione deve essere **comunicata la messa in esercizio**, specificando anche per i punti di emissione esistenti E4, E5, E6, E7 e nuovi E32 ed E45, lo stato di avanzamento relativo all'innalzamento dei camini a 21 m. Contestualmente devono essere definite le modalità di gestione del periodo transitorio, fino alla messa a regime.

3. **Entro 30 giorni dalla messa in esercizio** di cui al punto precedente, per i nuovi punti di emissione (E32, E40, E44, E45, E46, E47 ed E48) devono essere espletate le **procedure di messa a regime** previste dall'art. 269, comma 5, parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. In tal senso la Ditta deve provvedere ad effettuare almeno tre autocontrolli alle emissioni a partire dalla data fissata per la messa a regime per un periodo di 10 giorni. Le date relative ai campionamenti devono essere comunicate ad ARPAE SAC ed ST con almeno 15 giorni di anticipo.
4. **Entro il 30/09/2018** devono essere effettuate le messe in esercizio degli impianti ed espletate le procedure di messa a regime dei nuovi punti di emissione. Nel caso in cui a questa data non siano ancora realizzati gli innalzamenti previsti dei camini E4, E5, E6, E7, E32 ed E45, si chiede di specificare il relativo stato di avanzamento.
5. Gli esiti dei campionamenti effettuati durante la messa a regime devono essere trasmessi ad ARPAE ST nel più breve tempo possibile.
6. Sui camini di emergenza dei 4 forni (E20, E21, E28, E41) devono essere installati sistemi di registrazione in continuo dei dati (termosonde), **entro il 31/12/2018.**
7. **Entro 12 mesi dall'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, da comunicare ad ARPAE SAC,** i camini relativi alle emissioni E4, E5, E6, E7, E32 ed E45 devono essere innalzati all'altezza di 21 m (valore riportato nelle tabelle precedenti per lo stato di progetto), con le sezioni riportate nelle tabelle precedenti per lo stato di progetto.
8. **In seguito all'innalzamento** dell'altezza dei camini relativi alle emissioni E4, E5, E6, E7, E32 ed E45, a 21 m, deve essere effettuato un autocontrollo (che potrà eventualmente coincidere con quanto previsto dall'attività di Monitoraggio e controllo riportata di seguito e con quanto richiesto al punto 1 del paragrafo "Monitoraggio e controllo emissioni di carattere odorigeno" seguente, per le emissioni odorogene), a verifica della tendenza alle concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche ( $ouE/m^3$ ) come "valori obiettivo" previsti anche in seguito all'innalzamento e riportati al paragrafo seguente Emissioni di carattere odorigeno.
9. Nella realizzazione dei nuovi punti di emissione e nelle modifiche di quelli esistenti (adeguamenti/interventi sulle caratteristiche fisiche dei camini, altezza e sezione) si deve tener conto di quanto riportato nella normativa UNI EN 15259:2008, in merito al posizionamento dei punti di prelievo e campionamento:
  - preferire quando possibile condotti verticali;
  - prevedere zone dove sia possibile realizzare piattaforme di lavoro per i tecnici;
  - i punti di prelievo devono essere lontani da qualsiasi disturbo che possa determinare un cambio di direzione del flusso;
  - i punti di prelievo devono essere posizionati a 5 diametri idraulici a monte e 2 a valle di un tratto rettilineo di condotto (nel caso di sbocco diretto in atmosfera i diametri a valle salgono a 5) in condotti di forma e superficie trasversale costanti;
  - i camini devono possedere una sezione diretta di sbocco in atmosfera priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione;
  - l'altezza dei camini non deve in nessun caso essere considerata elemento sostitutivo di possibili soluzioni di contenimento delle emissioni inquinanti, quali modifiche al ciclo produttivo, sostituzione di materie prime e adozione di impianti di abbattimento.

### Monitoraggio e controllo

Emissioni in atmosfera	Monitoraggio	Frequenza monitoraggio	Limiti da rispettare
E1, E2, E3	Autocontrollo polveri	Semestrale	Polveri 16 mg/Nm <sup>3</sup>
	Autocontrollo silice libera cristallina	Annuale	Silice libera cristallina 5 mg/Nm <sup>3</sup> (***)
E4	Autocontrollo polveri	Semestrale	Polveri 10 mg/Nm <sup>3</sup>
	Autocontrollo COV	Trimestrale durante il primo anno a partire dalla messa a regime (*)	COV 30 mg/Nm <sup>3</sup> di cui aldeidi 15 mg/Nm <sup>3</sup>
	Autocontrollo silice libera cristallina	Annuale	Silice libera cristallina 5 mg/Nm <sup>3</sup> (***)
E5, E6, E7	Sonda triboelettrica per il monitoraggio in continuo delle polveri con registrazione in continuo anche della depressione provocata dalle maniche filtranti	Continuo Secondo la procedura 0.SGA.IOL.003	Polveri 5 mg/Nm <sup>3</sup>
	Autocontrollo fluoro, piombo, polveri, COT,	Mensile del fluoro nei mesi di aprile, giugno ed agosto, un	Fluoro 4 mg/Nm <sup>3</sup> Piombo 0,3 mg/Nm <sup>3</sup>

	NO <sub>x</sub> , SO <sub>x</sub>	autocontrollo nel periodo invernale. (**) Annuale per piombo, NO <sub>x</sub> , SO <sub>x</sub> Trimestrale per le polveri. Semestrale per COT.	Polveri 5 mg/Nm <sup>3</sup> COT 45 mg/Nm <sup>3</sup> di cui aldeidi 15 mg/Nm <sup>3</sup> NO <sub>x</sub> 150 mg/Nm <sup>3</sup> SO <sub>x</sub> 450 mg/Nm <sup>3</sup>
E8	Autocontrollo fluoro	Mensile nei mesi di aprile, giugno ed agosto, un autocontrollo nel periodo invernale. (**)	Fluoro 4 mg/Nm <sup>3</sup>
	Autocontrollo polveri e piombo	Annuale per piombo, polveri	Piombo 0,3 mg/Nm <sup>3</sup> Polveri 5 mg/Nm <sup>3</sup>
E9	Autocontrollo polveri	Semestrale	Polveri 16 mg/Nm <sup>3</sup>
	Autocontrollo silice libera cristallina	Annuale	Silice libera cristallina 5 mg/Nm <sup>3</sup> (***)
E10, E11, E12, E13	Autocontrollo polveri	Semestrale	Polveri 16 mg/Nm <sup>3</sup>
	Autocontrollo silice libera cristallina	Annuale	Silice libera cristallina 5 mg/Nm <sup>3</sup> (***)
E16	Autocontrollo fluoro	Mensile nei mesi di aprile, giugno ed agosto, un autocontrollo nel periodo invernale. (**)	Fluoro 4 mg/Nm <sup>3</sup>
	Autocontrollo polveri e piombo	Annuale per piombo, polveri	Piombo 0,3 mg/Nm <sup>3</sup> Polveri 5 mg/Nm <sup>3</sup>
E17, E18	Autocontrollo polveri	Semestrale	Polveri 16 mg/Nm <sup>3</sup>
	Autocontrollo COV	Trimestrale durante il primo anno a partire dalla messa a regime (*)	COV 30 mg/Nm <sup>3</sup> di cui aldeidi 15 mg/Nm <sup>3</sup>
	Autocontrollo silice libera cristallina	Annuale	Silice libera cristallina 5 mg/Nm <sup>3</sup> (***)
E19	Autocontrollo polveri	Semestrale	Polveri 16 mg/Nm <sup>3</sup>
	Autocontrollo silice libera cristallina	Annuale	Silice libera cristallina 5 mg/Nm <sup>3</sup> (***)
E20, E21	Annotazione periodo di funzionamento		
E22	Autocontrollo polveri	Semestrale	Polveri 16 mg/Nm <sup>3</sup>
	Autocontrollo silice libera cristallina	Annuale	Silice libera cristallina 5 mg/Nm <sup>3</sup> (***)
E23	Autocontrollo polveri e SOV	Annuale	Polveri 16 mg/Nm <sup>3</sup> SOV 2 mg/Nm <sup>3</sup>
	Autocontrollo silice libera cristallina	Annuale	Silice libera cristallina 5 mg/Nm <sup>3</sup> (***)
E24	Annotazione periodo di funzionamento		
E25, E26	Autocontrollo polveri	Semestrale	Polveri 16 mg/Nm <sup>3</sup>
	Autocontrollo silice libera cristallina	Annuale	Silice libera cristallina 5 mg/Nm <sup>3</sup> (***)
E27	Autocontrollo polveri	Semestrale	Polveri 16 mg/Nm <sup>3</sup>
	Autocontrollo COV	Trimestrale durante il primo anno a partire dalla messa a regime (*)	COV 30 mg/Nm <sup>3</sup> di cui aldeidi 15 mg/Nm <sup>3</sup>
	Autocontrollo silice libera cristallina	Annuale	Silice libera cristallina 5 mg/Nm <sup>3</sup> (***)
E28	Annotazione periodo di funzionamento		
E29	Autocontrollo fluoro	Mensile nei mesi di aprile, giugno ed agosto, un autocontrollo nel periodo invernale. (**)	Fluoro 4 mg/Nm <sup>3</sup>
	Autocontrollo piombo e polveri	Annuale	Piombo 0,3 mg/Nm <sup>3</sup> Polveri 5 mg/Nm <sup>3</sup>
E31	Annotazione periodo di funzionamento		
E32	Autocontrollo polveri	Trimestrale	Polveri 5 mg/Nm <sup>3</sup>
	Autocontrollo fluoro,	Mensile nei mesi di aprile, giugno ed agosto, un	Fluoro 4 mg/Nm <sup>3</sup>

		autocontrollo nel periodo invernale. (**)	
	Autocontrollo COT	Trimestrale	COT 30 mg/Nm <sup>3</sup> di cui aldeidi 15 mg/Nm <sup>3</sup>
	Autocontrollo piombo, NO <sub>x</sub> , SO <sub>x</sub>	Annuale	Piombo 0,3 mg/Nm <sup>3</sup> NO <sub>x</sub> 150 mg/Nm <sup>3</sup> SO <sub>x</sub> 250 mg/Nm <sup>3</sup>
E33	Autocontrollo polveri, NO <sub>x</sub> , SO <sub>x</sub>	Semestrale	Polveri 30 mg/Nm <sup>3</sup> NO <sub>x</sub> 350 mg/Nm <sup>3</sup> SO <sub>x</sub> 35 mg/Nm <sup>3</sup>
	Autocontrollo silice libera cristallina	Annuale	Silice libera cristallina 5 mg/Nm <sup>3</sup> (***)
E34	Autocontrollo polveri	Semestrale	Polveri 10 mg/Nm <sup>3</sup>
	Autocontrollo silice libera cristallina	Annuale	Silice libera cristallina 5 mg/Nm <sup>3</sup> (***)
E35, E36	Autocontrollo polveri	Semestrale	Polveri 16 mg/Nm <sup>3</sup>
	Autocontrollo silice libera cristallina	Annuale	Silice libera cristallina 5 mg/Nm <sup>3</sup> (***)
E37	Annotazione come previsto in opportuna procedura SGA	In caso di utilizzo	
E38	Annotazione periodo di funzionamento		
E39	Autocontrollo polveri	Annuale	Polveri 30 mg/Nm <sup>3</sup>
	Autocontrollo silice libera cristallina	Annuale	Silice libera cristallina 5 mg/Nm <sup>3</sup> (***)
E40	Autocontrollo polveri	Semestrale	Polveri 16 mg/Nm <sup>3</sup>
	Autocontrollo COV	Trimestrale durante il primo anno a partire dalla messa a regime (*)	COV 30 mg/Nm <sup>3</sup> di cui aldeidi 15 mg/Nm <sup>3</sup>
	Autocontrollo silice libera cristallina	Annuale	Silice libera cristallina 5 mg/Nm <sup>3</sup> (***)
E41	Annotazione periodo di funzionamento		
E42	Autocontrollo polveri	Semestrale	Polveri 16 mg/Nm <sup>3</sup>
	Autocontrollo silice libera cristallina	Annuale	Silice libera cristallina 5 mg/Nm <sup>3</sup> (***)
E44	Autocontrollo fluoro,	Mensile del fluoro nei mesi di aprile, giugno ed agosto, un autocontrollo nel periodo invernale. (**)	Fluoro 4 mg/Nm <sup>3</sup>
	Autocontrollo piombo e polveri	Annuale	Piombo 0,3 mg/Nm <sup>3</sup> Polveri 5 mg/Nm <sup>3</sup>
E45	Autocontrollo polveri	Semestrale	Polveri 16 mg/Nm <sup>3</sup>
	Autocontrollo silice libera cristallina	Annuale	Silice libera cristallina 5 mg/Nm <sup>3</sup> (***)
	Autocontrollo COV	Trimestrale durante il primo anno a partire dalla messa a regime (*)	COV 30 mg/Nm <sup>3</sup> di cui aldeidi 15 mg/Nm <sup>3</sup>
E46	Autocontrollo polveri	Semestrale	Polveri 16 mg/Nm <sup>3</sup>
	Autocontrollo silice libera cristallina	Annuale	Silice libera cristallina 5 mg/Nm <sup>3</sup> (***)
E47	Autocontrollo polveri	Semestrale	Polveri 16 mg/Nm <sup>3</sup>
	Autocontrollo silice libera cristallina	Annuale	Silice libera cristallina 5 mg/Nm <sup>3</sup> (***)
E48	Autocontrollo polveri	Semestrale	Polveri 16 mg/Nm <sup>3</sup>
	Autocontrollo silice libera cristallina	Annuale	Silice libera cristallina 5 mg/Nm <sup>3</sup> (***)

(\*) sulla base dei risultati ottenuti la frequenza potrà essere modificata

(\*\*) qualora le analisi dei mesi di aprile, giugno o agosto rilevino un valore superiore a 3 mg/Nm<sup>3</sup>, la frequenza del controllo diventa mensile per il periodo marzo-settembre, fino al rientro di tale parametro a valori < o = a 3 mg/Nm<sup>3</sup>

(\*\*\*) la silice cristallina non deve essere monitorata se il parametro polveri totali risulta inferiore a 5 mg/Nm<sup>3</sup> a seguito di monitoraggio delle polveri totali

Sui punti di emissione **E4, E5, E6, E7, E17, E18, E27, E32, E40, E45** durante il primo anno di funzionamento nel nuovo assetto, a partire dalla messa a regime, andrà svolto **con frequenza trimestrale, il monitoraggio con speciazione dei COV**. Sulla base dei risultati ottenuti la durata e la frequenza del monitoraggio potranno essere modificate.

N.B: visto l'utilizzo della calce ( $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ) per l'abbattimento del Fluoro ai punti di emissione E5, E6, E7 ed E32 deve essere effettuato un controllo mensile sulla percentuale di calce libera presente allo scarico di quella esausta derivante dall'impianto di abbattimento. In via indicativa per una concentrazione di 20-30 mg/Nm<sup>3</sup> di Fluoro, a monte dell'impianto di abbattimento, la % di calce libera è del 20-25%, mentre con un aumento del Fluoro fino a 40-50 mg/Nm<sup>3</sup>, il titolo di calce libera allo scarico deve aumentare fino al 30-32%, per rispettare un limite all'emissione tra i 2,5 ed i 4 mg/Nm<sup>3</sup> di Fluoro.

I limiti indicati sono da considerarsi come valori medi orari.

In caso di sospensione dell'attività di attrezzature e/o impianti e/o parti d'impianto, si ritiene necessario il rispetto del numero complessivo di autocontrolli previsti annualmente, a meno che tale sospensione non sia superiore al 50% delle ore lavorative annue; qualora si dovesse prospettare tale possibilità, il piano di monitoraggio andrà ridefinito sulla base di una specifica richiesta presentata dal Gestore.

I controlli degli impianti di aspirazione e abbattimento forni e lavorazioni previsti dalla Ditta (parametri di funzionamento,  $\Delta P$ , organi in movimento e, se presente, dosaggio reagente) nonché la pulizia dei piazzali con moto spazzatrice, dovranno avere una periodicità almeno trimestrale.

Nei verbali di campionamento deve essere indicato l'assetto delle produzioni in atto al momento del campionamento stesso, con l'indicazione della tipologia di inchiostri eventualmente utilizzati nell'attività in corso. Per i punti di emissione E4 ed E45, questa indicazione deve riportare le linee confluenti e funzionanti al momento del campionamento.

Considerata l'evoluzione tecnologica delle lavorazioni ceramiche, sulla base dei risultati dei monitoraggi attuati nel primo anno di attività degli impianti nella nuova configurazione, ci si riserva la possibilità di rivedere i parametri oggetto del Piano di Monitoraggio e Controllo, eventualmente anche incrementandoli.

## EMISSIONI DI CARATTERE ODORIGENO

### Gestione delle emissioni odorigene

- per i punti di emissione E5, E6, E7 ed E32, in quanto identificati come causa di emissione di carattere odorigeno e per i punti di emissione E4, E17, E18, E27, E40 ed E45 come possibili cause di emissioni odorigene, in seguito all'avvio delle nuove metodologie di stampa con tecniche digitali, vengono definite delle concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche ( $\text{ou}_E/\text{m}^3$ ), come "**valori obiettivo**", anziché "valori limite di emissione", da conseguire entro il 31/12/2019; nel caso in cui tali valori non siano conseguiti, si rimanda a quanto indicato al punto 3 seguente;

i Punti di emissione sui quali condurre il monitoraggio delle emissioni odorigene e i relativi "valori obiettivo" sono indicati di seguito:

Punto di emissione	valori obiettivo	incertezza max
Forno E5	1.400 $\text{ou}_E/\text{m}^3$	+/- 40%
Forno E6	2.100 $\text{ou}_E/\text{m}^3$	+/- 40%
Forno E7	1.300 $\text{ou}_E/\text{m}^3$	+/- 40%
Forno E32	2.100 $\text{ou}_E/\text{m}^3$	+/- 40%
Essiccatoio E17, essiccatoio E18, essiccatoio E27, essiccatoio E40	3.000 $\text{ou}_E/\text{m}^3$ Complessivi (*)	+/- 40%

(\*) Il dato complessivo delle 4 emissioni deve essere verificato contestualmente

i succitati valori obiettivo sono da intendersi con una incertezza massima del 40% (compreso il dato somma, intendendo che sulla somma la valutazione dell'incertezza andrà applicata a valle della sommatoria dei valori riscontrati);

- fino al 30/10/2019**, il Gestore, per acquisire e fornire elementi sul raggiungimento del valore obiettivo entro il limite temporale previsto (31/12/2019), mantiene monitorati i punti di emissione secondo le modalità e frequenze previste dal Piano di Monitoraggio sotto riportato "Monitoraggio e controllo delle

emissioni di carattere odorigeno"; nel caso di superamenti dei succitati valori obiettivo (come specificati al punto 1), il Gestore dovrà, di volta in volta, attuare misure di miglioramento tese a rientrare nei valori definiti. Le modalità di gestione dei superamenti dei valori obiettivo devono essere documentate con l'evidenza dei rapporti di prova e le azioni adottate (piani di azione, procedure, ecc.) di cui viene dato conto all'interno del Report annuale AIA;

3. **entro il 31/12/2019** deve essere predisposta ed inviata ad Arpae SAC una apposita Relazione tecnica riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, delle azioni poste in essere per perseguire i valori obiettivo, nonché delle motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento: nel caso in cui tali valori non siano conseguiti nel tempo indicato, la Ditta deve predisporre ed inviare ad Arpae SAC entro 60 giorni dalla scadenza, ovvero dalla presentazione della Relazione tecnica, un ulteriore Piano organico gestionale e industriale per rientrare nei valori obiettivo. Tale Piano dovrà essere attuato entro 1 anno dalla sua presentazione;
4. sulla base dei riscontri ottenuti dalla Ditta e dall'analisi del contesto territoriale in cui la Ditta è installata, l'Autorità Competente Arpae SAC potrà:
  - confermare oppure modificare i "valori obiettivo";
  - fissare eventuali "valori limite";
  - confermare, oppure modificare, il monitoraggio periodico delle emissioni odorigene per il controllo dei "valori obiettivo" o degli eventuali "valori limite".

### **Monitoraggio e controllo emissioni di carattere odorigeno**

1. L'impatto odorigeno delle emissioni in atmosfera, per cui è previsto un valore obiettivo di  $UO_E/m^3$ , è legato anche alla tipologia di materie prime utilizzate (smalti, inchiostri, impasti, colle, ecc...), pertanto **fino al 31/12/2019** deve essere effettuata un monitoraggio almeno bimestrale. Questo monitoraggio deve partire dalla messa a regime degli impianti nella situazione post operam.
2. Gli esiti delle misure e dei campionamenti devono essere trasmessi di volta in volta, nel più breve tempo possibile, ad ARPAE ST ed ARPAE SAC.
3. In caso di prove di produzione o industrializzazione con nuove colle, deve essere prevista una preventiva comunicazione ad ARPAE (si veda in proposito anche quanto riportato al punto 2 delle prescrizioni del paragrafo D2.10) e, con il verificarsi delle opportune condizioni (prove di produzione di durata superiore a 90 minuti, tempo sufficiente per effettuare autocontrolli, per cui risulta possibile programmare l'intervento del laboratorio esterno a cui ci si riferisce per i controlli sulle emissioni odorigene) si deve prevedere uno specifico autocontrollo.
4. Dopo i primi due anni di attività nell'assetto post operam, comunque non oltre il **30/06/2020**, deve essere trasmessa una relazione di sintesi in merito a tutti gli autocontrolli effettuati (emissioni di carattere odorigeno) e le relative valutazioni. A valle di detto documento verrà considerata l'opportunità di modifica delle frequenze del monitoraggio o la necessità di prevedere/attuare ulteriori interventi di mitigazione.
5. In caso di superamento del valore obiettivo indicato in  $UO_E/m^3$  per i punti di emissione riportati nello stato di progetto, la ditta deve comunicare, contestualmente al dato rilevato, un piano/programma che preveda la verifica dell'efficacia dei sistemi di abbattimento installati con controlli a monte e a valle dei sistemi stessi, con la relativa tempistica. A verifica effettuata deve essere presentata una relazione dell'accaduto, che alleggi anche le misure strumentali/olfattometriche effettuate e l'eventuale individuazione di interventi aggiuntivi (gestionali o impiantistici) da porre in atto per consentire il rispetto dei limiti fissati.
6. Le modalità di campionamento delle emissioni odorigene devono seguire il metodo descritto nella UNI EN 13725 e quanto indicato dalla D.G.R della Regione Lombardia del 15 febbraio 2012 n. IX/3018 (fino a nuova deliberazione specifica della Giunta RER).

### **Requisiti di notifica specifici**

In caso di emissioni in atmosfera accidentali non prevedibili dovrà essere data comunicazione a mezzo fax nel più breve tempo possibile ad ARPAE ST, e comunque nel rispetto di quanto stabilito nella relativa procedura di emergenza del SGA.

In caso di incidenti che prevedano l'attivazione del Piano di Emergenza Interno, relativamente alle emissioni in atmosfera, la comunicazione agli enti competenti deve essere effettuata secondo quanto previsto nel piano stesso, anche nel rispetto di quanto stabilito nella relativa procedura di emergenza del SGA.

Con sufficiente anticipo, devono essere comunicate ad ARPAE ST le date previste per gli autocontrolli/campionamenti delle emissioni in atmosfera. In particolare, per le campagne di monitoraggio degli odorigeni, deve essere data comunicazione, tramite PEC, di avvio delle campagne di misura, almeno 15 giorni prima del loro svolgimento.

**Tutto quanto sopra riportato in termini di gestione e monitoraggio delle emissioni odorigene derivanti dall'attività di Cooperativa Ceramica d'Imola nel sito produttivo di Faenza, potrà subire modifiche e/o aggiornamenti in seguito alle evoluzioni normative o all'emanazione di linee guida, anche di carattere regionale, sul tema.**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**